

Vittima di violenza: dati divulgabili solo se essenziali per l'informazione

Il diritto di cronaca non deve "eccedere" rispetto alla finalità dell'informazione, fornendo i dati della vittima quando non sono essenziali (Cassazione n. 4690/2021).

Pubblicato il 30/03/2021



Nella valutazione della legittimità (o meno) della diffusione di una notizia bisogna considerare diversi criteri: innanzitutto, il diritto di cronaca e l'essenzialità della divulgazione della vicenda. Inoltre, vanno valutati i parametri specifici fissati dal Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 8). Infatti, salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona. Pertanto, la divulgazione delle generalità della vittima di un reato è legittima solo allorché emerga che l'indicazione dei suoi dati sia essenziale ai fini dell'informazione. La valutazione è rimessa al giudice di merito che deve decidere *singulatim*, ossia caso per caso.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 22 febbraio 2021 n. 4690 (testo in calce).

Sommario

- [La vicenda](#)
- [La divulgazione delle generalità o dell'immagine di vittima di violenza sessuale](#)
- [La privacy e il diritto di cronaca](#)

- [La violazione del Codice deontologico dei giornalisti: conseguenze](#)
- [La dignità della vittima è inviolabile](#)
- [Conclusioni: bisogna accertare l'essenzialità della notizia](#)

La vicenda

Una donna, vittima di abusi domestici, citava in giudizio il quotidiano che aveva pubblicato le sue generalità. Il giornalista, nell'articolo, aveva parlato dell'arresto del marito per maltrattamenti e violenza sessuale, indicando il nome e cognome della vittima. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria della donna, ritenendo che non fosse necessario il suo consenso o l'autorizzazione del Garante per la divulgazione del nominativo. Vediamo come si è pronunciata la Cassazione.

La divulgazione delle generalità o dell'immagine di vittima di violenza sessuale

La donna contesta la violazione dell'[art. 734 bis c.p.](#) La norma ha ad oggetto la "divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale". Viene punito con l'arresto da tre a sei mesi chiunque divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso. I reati a cui si riferisce la disposizione sono prostituzione minorile ([art. 600 bis](#)), pornografia minorile ([art. 600 ter](#)), detenzione di materiale pornografico ([art. 600 quater](#)), violenza sessuale ([art. 609 bis](#)), circostanze aggravanti ([art. 609 ter](#)), atti sessuali con minorenne ([art. 609 quater](#)), corruzione di minorenne ([609 quinquies](#)), violenza sessuale di gruppo ([art. 609 octies](#)).

La Suprema Corte considera infondata la doglianza della donna, infatti, il divieto di divulgazione di cui all'[art. 734 bis c.p.](#) non opera se la diffusione delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca. Per giurisprudenza consolidata ([Cass. 12358/2006](#)), l'esercizio del diritto di cronaca deve presentare i seguenti presupposti:

- la verità sostanziale della notizia pubblicata;
- la pertinenza, ossia l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto;

- la continenza, ossia la correttezza formale dell'esposizione.

In buona sostanza, l'esercizio del diritto di cronaca non configura «una violazione del divieto di pubblicazione di atti processuali, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato» (Cass. 4603/2008).

La *privacy* e il diritto di cronaca

La donna lamenta la violazione dell'art. 2 Codice della *Privacy* (d.lgs. 196/2003), nella versione applicabile *ratione temporis*. La norma dispone che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Inoltre, la vittima lamenta la violazione anche dell'art. 137 che non richiede il consenso dell'interessato per il trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista. La disposizione prevede, altresì, che, in caso di diffusione e comunicazione dei dati, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2, tra cui rientra il diritto all'identità personale. Il limite, in tale circostanza, non è rappresentato dal mero interesse pubblico, ma dall'essenzialità dell'informazione circa i fatti di interesse pubblico (Cass. 15360/2015).

La violazione del Codice deontologico dei giornalisti: conseguenze

La vittima si duole della violazione del Codice deontologico dei giornalisti. In particolare, l'art. 8 a mente del quale il giornalista non fornisce notizie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia. Il Codice deontologico del 1998, approvato dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti, secondo la Cassazione, ha natura normativa, in quanto richiamato dal Codice della *Privacy* e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La violazione del codice deontologico da parte del giornalista, stante la sua natura normativa, comporta (*Cass. 17408/2012; Cass. 16145/2008*):

- sanzioni disciplinari,
- responsabilità civile sia per l'autore che per la testata.

Il giudice deve valutare, caso per caso, la legittimità della diffusione della notizia, nel rispetto:

- dei parametri del diritto di cronaca,
- dell'essenzialità della diffusione della notizia,
- dei parametri specifici fissati dall'art. 8 Codice deontologico, ossia la tutela della dignità umana (*Cass. 15360/2015; Cass. 7755/2015; Cass. 27381/2013*).

La dignità della vittima è inviolabile

La Suprema Corte ribadisce che la dignità della vittima è un diritto fondamentale della persona e si tratta di un diritto inviolabile, in quanto costituzionalmente tutelato (*art. 2 Cost.*). Parimenti, la libera manifestazione del pensiero (*art. 21 Cost.*) è garantita dalla Carta costituzionale. Pertanto, quando i due diritti collidono, occorre operare un contemperamento. Infatti, la dignità della persona offesa può essere compressa dall'esercizio del diritto di cronaca, purché svolto nei limiti dell'essenzialità dell'informazione.

La dignità dell'interessato rappresenta un valore a cui è ispirata anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*Cass. 18981/2013*). Quindi, il diritto di cronaca non deve "eccedere" rispetto alla finalità dell'informazione, fornendo i dati della vittima quando non sono essenziali.

Conclusioni: bisogna accertare l'essenzialità della notizia

Il giudice deve accertare se la pubblicazione delle generalità della persona offesa sia essenziale ai fini dell'informazione. Nel caso in esame, tale profilo non è stato valutato dal giudicante, quindi, è stato omissivo l'accertamento relativo alla necessità

della rivelazione dell'identità personale della vittima ai fini della completezza dell'informazione. Il tribunale ha ritenuto che sussistessero i requisiti richiesti al fine della divulgazione, affermando che *"si trattava di maltrattamenti e violenza sessuale commessi dal marito in danno della moglie"*. La Suprema Corte rileva come il giudice del gravame non abbia argomentato sulla rilevanza dell'indicazione delle generalità della persona offesa nella vicenda; il giudicante non ha appurato se la citazione delle generalità fosse eccedente rispetto all'esigenza di informare e non ha neppure acclarato che la mancanza delle generalità avrebbe tolto (o meno) valore alla notizia.

La decisione impugnata, quindi, viene cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, affinché motivi sulla sussistenza o meno del requisito della essenzialità della indicazione delle generalità della vittima e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 4690/2021](#)» [SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4690

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. CARADONNA Lunella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18994/2015 proposto da:

M.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Dall'Igna, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 114/B, presso l'Avv. Roberto di Mattei;

- ricorrente -

contro

Il Gazzettino S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Gullo, e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di quest'ultimo in Roma elettivamente domiciliati, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di VENEZIA n. 2700/2014, pubblicata in data 10 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2014, M.E. chiedeva il risarcimento dei danni alla società Il Gazzettino S.p.a., stimato nella somma di Euro 5.000,00, perchè il quotidiano aveva pubblicato, nell'edizione del giorno (OMISSIS), un articolo, a

firma del giornalista B.V., che riferiva, oltre che dell'arresto del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, anche le generalità complete della medesima ricorrente.

2. Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava la domanda attrice affermando che la divulgazione era essenziale ed indispensabile, atteso che si trattava di maltrattamenti e violenza sessuale commessi dal marito in danno della moglie e che non erano richiesti nè il consenso del titolare, nè l'autorizzazione del Garante.

3. Avverso la superiore sentenza M.E. ha presentato ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

4. Il Gazzettino S.p.a. ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità per errata qualificazione del motivo sollevata dalla controricorrente.

Ciò alla luce dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931).

2. Con il primo motivo M.E. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'omessa applicazione dell'art. 734 bis c.p. che stabilisce che è vietato a chiunque divulgare, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso. 2.1 il primo motivo è infondato.

Ed invero, il divieto previsto dall'art. 734 bis c.p., sanzionato penalmente, è superabile se la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità sostanziale della notizia pubblicata; la pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza del fatto); la continenza (correttezza formale dell'esposizione) (Cass., 24 maggio 2006, n. 12358).

L'esercizio del diritto di cronaca non è, quindi, idoneo a configurare una violazione del divieto di pubblicazione di atti processuali, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4603).

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'omessa applicazione dell'art. 137 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2 che impongono al giudice di contemperare l'essentialità

dell'informazione con il rispetto dei diritti e delle libertà di cui al comma 1, nonché della dignità dell'interessato.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'omessa applicazione dell'art. 8 Codice deontologico dei giornalisti, che stabilisce che il giornalista non fornisce notizie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia.

4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè attengono alla medesima questione della dignità della persona come limite insuperabile nell'esercizio dell'attività giornalistica, sono infondati.

Ed invero, la dignità della vittima è un diritto fondamentale della persona che trova il suo riconoscimento nell'art. 2 Cost. e, in quanto, tale, è una situazione giuridica soggettiva inviolabile.

E tuttavia, la dignità umana, in un'ottica di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, pure tutelato dalla Costituzione, all'art. 21, può subire un "ridimensionamento" quando l'esercizio del diritto di cronaca resta nei limiti segnati dal legislatore, che, operando una valutazione a monte, ha previsto, come requisito legittimante la condotta del giornalista il requisito dell'essenzialità dell'informazione il cui accertamento spetta al giudice di merito.

La dignità dell'interessato che, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1, prima parte e art. 2 Cost., è da considerare valore sommo a cui è ispirata anche la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 8 agosto 2013, n. 18981) non può, quindi, essere lesa dall'esercizio del diritto di cronaca eccedente rispetto alla finalità dell'informazione in ragione della non essenzialità del dato relativo alla generalità della vittima del reato.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per motivazione meramente apparente, palesamente contraddittoria e, in definitiva, inesistente.

5.1 Il quarto motivo è fondato.

5.2 E' utile premettere che l'art. 137 Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel sottrarre al consenso dell'interessato il trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2, tra i quali è compreso il diritto all'identità personale e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3) (Cass., 22 luglio 2015, n. 15360).

Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte

normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all'Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che per la sua testata (Cass., 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass. pen., 5 marzo 2008. n. 16145). Orbene, in tema di tutela della dignità della persona l'art. 8 Codice deontologico dispone che, salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. L'accertamento della legittimità della diffusione della notizia è un'indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell'essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall'art. 8 Codice deontologico e ciò a presidio della tutela della dignità umana (Cass., 22 luglio 2015, n. 15360, citata; Cass., 16 aprile 2015, n. 7755; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27381).

La verifica, quindi, deve accertare se la pubblicazione delle generalità della persona offesa sia essenziale ai fini dell'informazione.

5.3 A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il profilo dell'essenzialità della diffusione delle generalità della persona offesa ai fini dell'informazione fornita a mezzo stampa è stato completamente trascurato, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento anche in ordine alla conseguente necessità della rivelazione dell'identità personale ai fini della completezza della notizia.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti, ivi compreso quello dell'essenzialità della divulgazione, "atteso che si trattava di maltrattamenti e violenza sessuale commessi dal marito in danno della moglie".

Diversamente, il Tribunale doveva argomentare sulla circostanza se le generalità della persona offesa avessero o meno una rilevanza pregnante nella vicenda e se la citazione delle generalità della persona offesa fosse eccedente rispetto all'esigenza di informare sulla vicenda in questione, oppure se lo stesso scopo si sarebbe potuto ottenere senza le generalità complete che nulla avrebbero tolto al valore della notizia.

5.4 Del tutto priva di significato, invece, ai fini della valutazione di cui trattasi, appare l'unica argomentazione offerta dalla sentenza impugnata, ossia il riferimento alla circostanza che la ricorrente non abbia contestato al giornalista di avere scritto per esteso il nome e il cognome del colpevole, poichè anche così il lettore avrebbe potuto agevolmente individuare la moglie persona offesa.

6. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, affinché motivi sulla sussistenza o meno del requisito della essenzialità della indicazione delle generalità della vittima e provveda, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021